

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3997

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUIDI, SPAGNOLI, JOTTI LEONILDE, RE GIUSEPPINA, LONGO, INGRAO, GULLO, LACONI, MICELI, BARCA, BASTIANELLI, Busetto, CAPRARA, CHIAROMONTE, D'ALESSIO, D'ALEMA, FAILLA, GESSI NIVES, GIACHINI, LAMA, LAJOLO, LOPERFIDO, MACALUSO, MAGNO, NATOLI, PAJETTA, RAFFAELLI, SANDRI, CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, SCARPA, SULOTTO, TONGNONI, COCCIA, SFORZA, ZOBOLI, PELLEGRINO, BAVETTA, DE FLORIO, ASSENNATO

Presentata il 19 aprile 1967

Abrogazione delle norme del codice penale concernenti i reati di adulterio, concubinato, omicidio e lesioni a causa di onore, e la causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si propone l'abrogazione dei reati di adulterio e di concubinato, della causa speciale di estinzione dei delitti contro la libertà sessuale, attraverso il matrimonio, nonché dei reati di omicidio e lesioni a causa d'onore.

Comune è la ragione che ispira l'abrogazione delle predette norme, la urgente necessità di liberare quegli istituti dalle vestigia di una concezione dei rapporti sessuali e familiari, ispirata a criteri di discriminazione e di dispotismo, ed oggi repugnante ad una moderna e democratica coscienza civile. Con ciò si intende altresì corrispondere all'esigenza di rendere operanti i rapporti di uguaglianza fra i sessi, sanciti dalla nostra Costituzione, nell'ambito della visione di un tipo di famiglia, che per essere società naturale, deve sorgersi sulla unione reale degli affetti.

La presente proposta concorre a determinare i connotati della riforma dell'ordinamento

familiare, che ha trovato espressione in due recenti proposte di legge del gruppo comunista.

Non si è qui affrontato, in sede penale, il problema della riforma dell'articolo 570 di detto codice, pur necessaria, poiché essa comporta una radicale ristrutturazione del predetto istituto che potrà essere più compiutamente realizzata in concomitanza ad una fase ulteriore dei lavori legislativi di riforma dell'ordinamento familiare.

I. — Il reato di adulterio esprime più di ogni altro istituto, l'antico diritto di proprietà dell'uomo sulla donna, per cui, esso trovò equiparazione al reato di furto.

In Grecia, come nell'antica Roma, tale istituto si presentò infatti, originariamente, come diretto a tutelare il diritto di proprietà del marito sulla donna, considerata come una *res*.

La *lex Julia de adulteriis*, che ebbe vigore fino a Giustiniano, configura l'adulterio come furto in danno del marito, nel quale reato di furto, peraltro, la *res mobilis*, cioè la donna viene associata all'altro uomo, con il vincolo di correttezza, nella perpretazione del suddetto reato.

Discendeva da tale impostazione l'assenza di ogni obbligo reciproco: soltanto successivamente Giustiniano impose al marito la fedeltà coniugale, almeno nella stessa città in cui viveva la moglie.

Il concetto di fedeltà coniugale ha avuto successivamente una lunga elaborazione nel diritto germanico, traendo origine da orientamenti remoti di natura etico-religiosa.

Secondo tale concezione la donna veniva posta su un piedistallo di sacertà, dalla quale si faceva derivare un più rigoroso dovere di fedeltà incondizionata all'uomo.

Tanto è vero che vi sono due modi di rendere ineguali gli esseri umani, quello di porli molto in basso o molto in alto!

Secondo il codice canonico si assegnavano all'istituto matrimoniale primarie finalità di procreazione ed educazione della prole, che ovviamente riproponevano il pericolo della *turbatio sanguinis* come fondamento dello adulterio (can. 1013 *matrimonii finis primaria est procreatio atque aeducatio prolis, secundarius mutuuum adiutorium et remedium concupiscentiae*). In tal modo, l'adulterio si caratterizzava come lesione della « *una caro* », fondamento della « *copula perfecta* ».

Il problema della fecondazione artificiale, attraverso il dibattito scaturitone, ha scoperto le ambiguità e le incertezze del bene giuridico protetto attraverso il reato di adulterio. (v. Sentenze del pretore di Padova 7 novembre 1958, n. 183, e del tribunale di Padova 16 gennaio 1959 [Casaroli]).

I vecchi schemi romanistici, insieme a quelli mutuati dal diritto germanico, anche attraverso le ammodernate teorie sulla fedeltà della scuola del Binding, non hanno retto alla prova.

Infatti i sostenitori della teoria della esclusività della vita sessuale coniugale, come il Carnelutti che ravvisano addirittura la esistenza di un « diritto sul corpo altrui », non riescono a trovare l'addentellato nell'istituto dell'adulterio per inquadrare la fattispecie della fecondazione artificiale.

Tanto meno i cultori della teoria della fedeltà possono trovare una solida base per l'assunto della liceità o della illiceità della fecondazione artificiale. Riserve e incertezze in or-

dine all'oggetto del reato dell'adulterio sono state espresse dal Gemelli, dal Battaglini e particolarmente dal Ranieri; il quale ha osservato come il vecchio schema penalistico dell'adulterio non serve più e che ormai occorre orientarsi verso un'elaborazione dell'adulterio in senso civilistico.

L'adulterio e il concubinato non sono previsti come reati dalla legislazione nei Paesi più avanzati come quella americana e sovietica, inglese, irlandese e in parte da quella svizzera.

Nella legislazione penale francese del 1797, l'adulterio non venne compreso fra i fatti punibili contrariamente al successivo codice napoleonico del 1810, che classificò l'adulterio come un attentato contro il buon costume.

Contro il cosiddetto adulterio a caldo si espressero, in senso nettamente negativo, eminenti filosofi, biologi e giuristi da Voltaire al Filangeri, dal Tissot al Pessina, dal Beccaria allo Schiattarella, dal Lucchini al Ferri e al Manzini.

Quest'ultimo affermò apertamente che lo adulterio e il concubinato non appartengono al minimo etico, su cui opera la legge penale.

D'altro canto, è innegabile che la diversa disciplina fra adulterio e concubinato è in conflitto stridente con i principi di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi sanciti dall'articolo 29 della Costituzione. Le esemplificazioni addotte dalla Corte costituzionale (sentenza 23 novembre 1961, n. 64), per sostenere che non si tratta di ineguaglianza per il fatto che sussiste nel nostro ordinamento l'articolo 151 del codice civile, il quale per lo adulterio alla moglie consente la separazione in ogni caso, mentre per l'adulterio del marito, lo subordina alla condizione che il fatto, costituisca ingiuria grave in danno della moglie, non solo non convincono, ma confermano anzi del contrario, e, cioè, che siamo in presenza di un sistema di ineguaglianze, che ne rende tanto più necessaria la rimozione.

Non a caso, la introduzione di una diversa disciplina dell'adulterio e del concubinato ha consentito, fin dalla legislazione napoleonica del 1810, una discriminazione dello stesso istituto del divorzio, che all'articolo 229 del codice napoleonico, prevedeva la facoltà di divorzio del marito per causa di adulterio della moglie, mentre la richiesta della moglie di divorzio nei confronti del marito era legittimata soltanto allorché questi avesse introdotto la sua concubina nella casa comune.

Non quindi ragioni di opportunità familiare e sociale in relazione agli orientamenti della pubblica opinione, come ha affermato, nella sua tanto discussa motivazione della predetta sentenza, la Corte costituzionale, ma ragioni storiche e sociali di una millenaria ingiustizia, che tendono a sancire la maggior gravità della infedeltà della donna, stanno alla base della assurda discriminazione.

Esatto è invece affermare, come ha fatto la Corte, che « tale disciplina soddisfa un'esigenza e sia o meno idonea e sufficiente per le finalità prese in considerazione è questione di politica legislativa ».

Ed è proprio anche in nome dell'inidoneità del mezzo dell'assunzione penale ai fini della tutela dell'unità familiare che noi indichiamo una diversa politica legislativa, quella della abrogazione dei due istituti. La realtà dimostra infatti che gli istituti dell'adulterio e del concubinato, nella loro previsione penale sono inutili, pericolosi e dannosi. La inutilità è confermata del resto dal ricorso assai scarso delle parti al magistrato.

Statistiche diligentemente raccolte dimostrano che le querele proposte in un anno nell'intero Paese assommano a poche decine, a fronte di un numero di fatti enormemente superiore, per i quali le parti non ritengono idoneo lo strumento della giustizia penale.

Ne consegue che la penalizzazione dello adulterio e del concubinato si dimostra uno strumento non efficace per la prevenzione di quei fatti.

Dannoso poi risulta il processo non solo per le parti ma per l'intero nucleo familiare in quanto reclamizza delicate vicende, esponendo alle vociferazioni e purtroppo al ludibrio le sventure familiari.

Pericolosa è invece la esistenza della previsione penale dell'adulterio e del concubinato.

Per essi, come abbiamo visto, solo in casi rarissimi si ricorre al giudice, ma della minaccia di querele per essi si fa largo uso, spesso come mezzo di pressione e non raramente di ricatto ai fini di strappare condizioni talvolta onerose ed ingiuste di ordine morale ed economico o di altra natura, in occasione di procedimenti per separazione di coniugi.

Il complesso delle ragioni illustrate giustifica quindi ampiamente la nostra proposta di abrogazione dei due predetti istituti.

II. — Superata e largamente criticata nel Paese è la sopravvivenza della causa speciale di estinzione del matrimonio per i reati contro la libertà sessuale. L'articolo 544 del no-

stro codice riproduce in sostanza l'articolo 352 del codice Zanardelli.

La relazione al codice abrogato affermava chiaramente che « è prudente agevolare la concessione dell'impunità in vista della più grande riparazione che l'uomo possa dare alla donna da lui disonorata, il matrimonio ».

Non discutiamo che quei principi possono essere apparsi validi 80 anni orsono, anche se i primi progetti di riforma del codice Zanardelli escludevano la predetta causa di estinzione; pensiamo però che attualmente in un Paese civile, un fatto di violenza carnale pone innanzi tutto un problema di libertà sessuale e di difesa della persona umana, che non può essere cancellato ricorrendo ad una soluzione spesso coartatrice della volontà, quella della cosiddetta riparazione dell'onore attraverso il matrimonio.

I predetti reati di violenza offendono la libertà sessuale, ma il mezzo previsto per la estinzione di quei reati offende spesso la libertà di coloro che si uniscono in matrimonio.

E' offesa alla libertà della donna che in nome di un malinteso senso dell'onore è esposta al pericolo di soggiacere a una violenza per tutta la propria esistenza, ma è anche una violenza verso colui che, per guadagnarsi l'impunità, sacrifica la libertà di una scelta, che trae valore soprattutto dalla spontaneità dei sentimenti.

Recenti vicende dimostrano che, anche in zone del nostro Paese in cui hanno operato pur lungamente tradizioni dettate anche da ambienti e gruppi di orientamento conservatore, si afferma con forza il senso di libertà e della dignità di chi ferita dalla violenza non accetta la cosiddetta riparazione che può significare l'infelicità, e quindi il preordinato fallimento di un matrimonio.

III. — L'omicidio a causa di onore costituisce una sopravvivenza arcaica e barbarica.

Anche Giustiniano prevede il fatto come reato di omicidio, consentendo, per altro, attenuanti.

Qualche legge romano-barbarica, come quella dei Burgundi, sancì la non punibilità del marito che avesse ucciso la propria moglie, colta in flagrante adulterio.

I dottori del diritto intermedio prevedevano invece, curiosamente, la triplice preventiva diffida del marito tradito all'amante della moglie, mentre accordavano successivamente la non punibilità al marito che avesse colto in flagrante adulterio la moglie.

Il diritto canonico non ammise mai la facoltà di uccidere.

Contrariamente al codice napoleonico (articolo 324 c.p.) il progetto del codice penale italiano del 1877 non contemplava l'attenuante speciale in caso di omicidio del coniuge colto in flagrante, in quanto si riteneva sufficiente la disposizione generale relativa alla provocazione.

Il testo definitivo del codice Zanardelli prevedeva però il fatto a titolo di omicidio pur consentendo una notevole riduzione della pena.

Il codice penale fascista tutt'ora vigente ha creato invece un titolo speciale che degrada la pena per l'omicidio a causa d'onore al di sotto dei limiti edittali fissati per il furto pluriaggravato.

Si è parlato, a giustificazione di questa norma incivile del giusto dolore e di valutazioni umane. Ma per essere umani verso i colpevoli si è disumani verso la vittima calpestando uno dei valori, il più grande, quello della vita umana.

E con la previsione di una pena insignificante si istituisce infatti un incentivo al delitto.

Nel momento in cui il legislatore del 1931 afferma che l'autore del crimine è « più uno sciagurato che un uomo pericoloso », avvertiamo che il pericolo vero nasce proprio dal codice che concede la semimpunità per un reato tanto grave e che, nella motivazione del titolo speciale di reato, lo giustifica.

La pubblica opinione, del resto, reagisce oggi negativamente, attraverso i suoi organi di espressione, dalla stampa al cinema, conducendo una vigorosa campagna contro quello che è stato definito, il divorzio all'italiana.

Non può certo attenuare la legittima reazione della coscienza pubblica di fronte ad una ingiustizia legalizzata, nemmeno l'osservazione, che vorremmo pensare sia stata dettata dall'ironia alla Corte costituzionale, secondo la quale, sul terreno della previsione penale dell'omicidio a causa di onore non sussiste discriminazione fra i sessi, perché la stessa è la pena prevista per la donna che uccida il coniuge in un atto di flagrante infedeltà, rispetto al marito che uccida la moglie colta nell'adulterio!

Non può certo placare questa considerazione le giuste esigenze che impongono per ragioni di civiltà e di tutela della vita umana che sia cancellata una norma che, in nome dell'onore, non fa onore davvero ai nostri ordinamenti.

Con ciò non s'intende sottovalutare l'incidenza della *raptus* emotivo, che può abolire

o diminuire la capacità d'intendere e di volere.

Sappiamo quanto inumano e antiscientifico sia il principio affermato nell'articolo 90 del codice:

« Gli stati emotivi e passionali non escludono, né diminuiscono la responsabilità ».

La migliore e più moderna psicopatologia ha dimostrato che, in determinati casi, la spinta affettiva può determinare le azioni a corto circuito, nelle quali le reazioni agli impulsi affettivi si trasformano direttamente in azione, evitando di passare attraverso la personalità totale.

E più ancora sono rilevanti le reazioni esplosive, che talvolta traducono la scarica di una sovratensione psichica, da lungo tempo insorta, alla quale si aggiunge l'ultima goccia che fa traboccare il vaso, e tale altra sono determinate addirittura da accessi convulsivi di tipo epilettico od isterico. Sappiamo che l'istinto sessuale può essere alla radice o concausa di queste azioni di corto circuito esplosivo.

La indagine psicopatologica dovrà accertare rigorosamente l'esistenza delle predette sindromi nell'imputato come condizione di esclusione totale o parziale della capacità di intendere e di volere. In tale caso la misura di sicurezza dovrà sostituire, ovviamente, in tutto o in parte la normale sanzione penale.

Quello che si vuole con la presente proposta di legge è la eliminazione di un motivo costituente titolo speciale che minimizza, per la cosiddetta causa d'onore, il grave reato di omicidio, dietro il quale passa tanto contrabbando e che è sopravvivenza di norme e di costumi barbarici.

Onorevoli colleghi, con la presente proposta abbiamo voluto indicare la esigenza di eliminare negli istituti che qui sono presi di mira, il concetto proprietario che traspare nel rapporto fra i coniugi, di subordinazione, di disuguaglianza fra la donna e l'uomo, giungendo alle aberranti conseguenze che l'infedeltà si punisce con il carcere, o si vendica con la morte, salvo lo scampolo di una pena irrisoria, e che la violenza carnale si ripaga con il matrimonio.

Non già che i comunisti siano insensibili al valore della fedeltà: essa è un attributo inseparabile dai sentimenti che giustificano e garantiscono il matrimonio, e come tale segue la evoluzione e la involuzione degli affetti.

Ma proprio perché collocano in alto il mondo degli affetti coniugali, comprendono

che la infedeltà è tale quando è il contrario dell'amore coniugale e che questa appartiene quindi soprattutto alla sfera etica. Illusorio e tipico degli ordinamenti arretrati è il ritenere che le manette del carabiniere o la minaccia di morte possano impedire o prevenire la fuga degli affetti.

Avvertiamo del resto che vale a proposito di questi istituti che attengono all'aspetto penalistico del diritto familiare quanto ricordava il Mittermaier, che il diritto romano è stato utilizzato per tanta parte della storia del

diritto di occidente come un elemento di conservazione a fini attuali e in antitesi alle esigenze di una società moderna. Certo, nei nostri codici, e particolarmente negli istituti di cui proponiamo l'abrogazione, ha operato come espressione di un sistema di rapporti oppressivi e di ineguaglianza, affermando la pretesa della immutabilità del diritto, fino al punto che esso è ormai entrato in conflitto con la realtà e con le strutture dell'ordinamento familiare, il quale è tanta parte della società ed è partecipe del suo incessante sviluppo.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono abrogati gli articoli 544, 559, 560, 561, 562, 563 e 587 del codice penale.